



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Del 22.09.2015	OGGETTO: MANIFESTAZIONE INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
----------------------------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore 19.26 si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
1	LEANDRO POLLASTRELLI	Sindaco	X	
2	PONTUTI MIRELLA	Vicesindaco	X	
3	PEPERINI ARMANDO	Assessore	X	
4	MORETTI CLAUDIO	Assessore	X	
5	VAGNONI NAZZARENO	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott. Luca DI EUGENIO**.

Il Sindaco, **Geom Leandro POLLASTRELLI** constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in attuazione della normativa in materia, allo stato attuale, il Comune di Colonnella per il servizio di fornitura di energia elettrica per gli stabili comunali e la pubblica illuminazione si avvale de Servizio di maggior tutela offerto dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A.;
- che in data 19.06.2015 con prot. 5089 si chiedeva l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica alla ditta aggiudicataria GALA S.p.A. con ordine di acquisto n. 2124361;
- che in data 25.06.2015 veniva ricevuto, per via telematica sulla piattaforma www.acquistinrete.it, il rifiuto del citato ordine *“poiché la media del quantitativo di energia elettrica risulta sottosoglia. Art. 3.5 del capitolato tecnico – il quantitativo minimo medio ordinabile è pari a 20.000 Kwh/anno”*

Rilevato:

- che al fine quindi di conseguire comunque l'indispensabile risparmio nella spesa sostenuta dal comune per la fornitura di energia elettrica, anche per le note ragioni di rispetto del patto di stabilità interno, si rende oggi assolutamente necessario ricercare migliori condizioni tecnico-economiche, utilizzando, ai sensi del terzo comma dell'art.26 della legge n.488/1999, i parametri delle convenzioni CONSIP in termini di prezzo e di qualità come limite massimo;

Considerato:

- che attualmente la spesa perla fornitura di energia elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica risulta essere quantificabile, sulla base del rendiconto della bollettazione dei consumi nell'anno 2014 - ultimo anno completo - in misura pari a circa € 196.000,00, tenendo conto dell'incidenza delle imposte mediamente stimata in misura del 7,28% e dell'I.V.A. al 22,00%, e quindi inferiore al limite di cui all'art.28 del codice dei contratti;
- che comunque la particolare complessità delle valutazioni tecnico-economiche da farsi, per la comparazione delle offerte presenti sul mercato dell'energia elettrica, non consente al personale dell'ufficio tecnico di garantire la migliore scelta possibile senza l'affiancamento di tecnici specializzati in materia;

Ritenuto:

- indispensabile, per le ragioni in narrativa riepilogate, assicurare che si verifichi compiutamente l'esistenza sul mercato elettrico di condizioni migliori rispetto a quelle relative alla convenzione CONSIP tuttora in vigore (Energia Elettrica12);
- opportuno pertanto incaricare una società di “brocker” per l'energia affinché, senza costi per il comune, valuti complessivamente le offerte presenti sul mercato medesimo, alla luce delle attuali esigenze;

Preso atto:

- della proposta del 14/09/2015, assunta al prot. con il n. 7630, presentata da parte della ditta “ITALICABRUZZESEENERGIA di Gallo Antonella” di Pescara, codice fiscale GLL NNL 66S44 F839M, part. IVA 02056430685, con sede in via Tito Speri 6, 65123 Pescara relativa all'affidamento, senza oneri diretti a carico del comune,di

un servizio di “brocker consulting” in fase di individuazione della migliore offerta sul mercato dell’energia elettrica che risponda agli obiettivi di riduzione dell’inquinamento e, successivamente, quello di “audit energetico” in linea con gli obiettivi posti a base della spending review;

Tenuto conto:

- che l’attività del Broker è a chiaro contenuto intellettuale e presuppone una esperienza e di un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass.Civ. 2416/2005), esplicandosi, in sostanza, quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, di modo che il relativo contratto sia ricondotto al contratto d’opera intellettuale, disciplinato dagli art. 2299 e seguenti del c.c., per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all’istituto “dell’intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali non suscettibili di essere personalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- che la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività viene esercitata in forma di impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I., mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione per un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- che il contratto di brokeraggio rientra nella nozione di attività di studio o di consulenza, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker, la prevalenza della componente intellettuale sulla mediazione, e anche nell’ipotesi in cui alla consulenza si affianchi l’ulteriore attività di assistenza nella gestione del contratto, la P.A. Può ricorrere ad affidamenti diretti in tutti i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge che prescriva l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Sempre previste invece per i contratti a titolo oneroso;

Ravvisata:

- la convenienza di procedere in tal senso valutando, di anno in anno, l’operatore sul mercato più conveniente anche in relazione alla convenzione CONSIP in corso, cui affidare il contratto di fornitura per un anno dell’energia elettrica;
- l’opportunità di provvedere tramite Broker, considerato che le prestazioni del medesimo vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia, mediante il conferimento da parte della società fornitrice di energia di una quota percentuale della provvigione relativa al contratto concluso, il cui importo comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, come ribadito dalla sentenza 179/2008 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia e precedentemente dal TAR dell’Abruzzo in relazione all’analogo procedimento previsto per il servizio di brokeraggio assicurativo, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questo Ente per la non onerosità della sua opera nei confronti dell’Ente;
- l’opportunità e l’urgenza pertanto dell’adozione del presente atto al fine di consolidare un indirizzo applicativo nei confronti dei responsabili dei servizi comunali competenti in ordine alla gestione della fornitura di energia elettrica per il comune di Colonnella;

Visto:

- il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- il decreto legislativo n. 79 del 16/03/1999, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- l'art.48 della legge 133 del 06/08/2008 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000 , in quanto il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

2) DI ADOTTARE, con il presente provvedimento, un atto di indirizzo finalizzato al conferimento alla società "ITALICABRUZZESE ENERGIA di Gallo Antonella" di Pescara, cod. fisc. GLLNNL66S44F839M, part. IVA 02056430685, con sede in via Tito Speri 6, 65123 Pescara, del servizio di "broker consulting" in fase di individuazione della migliore offerta sul mercato dell'energia elettrica che risponda agli obiettivi di riduzione dell'inquinamento e quello di "audit energetico" in linea con gli obiettivi posti a base della spending review, senza diretti oneri aggiuntivi per il comune, per la durata di un anno;

3) DI STABILIRE in tal senso che vengano sottoposti all'attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei documenti di gara e dei capitolati relativi alla fornitura da effettuarsi redatti in virtù dell'affidamento di cui al punto precedente dalla società come sopra individuata;

4) DI DELEGARE ai responsabili dei servizi interessati l'adozione dei necessari provvedimenti in ordine all'affidamento del servizio di brokeraggio ed alle successive procedure di individuazione del fornitore dell'energia elettrica al comune;

5) DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione, favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING PIERPAOLO PETRONE



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO

Luca Di Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella

dal 18/12/2015 al 02/01/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000, con nota prot. n. 10442 del 18/12/2015



IL RESPONSABILE DELL' AREA
Dott. LUCA DI EUGENIO

Luca Di Eugenio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell' art. 134, comma 3°, del D.lgs n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO

Luca Di Eugenio